



Tribunale di Piacenza Sezione Civile

Il Giudice Delegato

Vista l'istanza del ricorrente

MANINI LEDA [C.F. MNNLDE44E57L184P], nata a TOANO il 17/05/1944

con l'avv. **SISTO SALOTTI**

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da MANINI LEDA, congiuntamente al figlio BOTTI MAURIZIO il 24/08/2020; vista l'integrazione al ricorso depositata in data 21/09/2020;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C, dott. MATTEO PIVA.;

rilevato che il debitore istante si trova in un palese stato di sovraindebitamento;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

osservato che, nonostante l'istanza di apertura della liquidazione del patrimonio sia stata presentata da due soggetti congiuntamente, si debba procedere all'apertura di due procedure concorsuali diverse, ognuna a carico di un singolo debitore, onde tenere distinte le relative masse attive e passive, salva la nomina dello stesso professionista quale liquidatore;

P.Q.M.

- 1) **Dichiara aperta** la procedura di liquidazione dei beni e **Nomina** quale Liquidatore il dott. MATTEO PIVA;
- 2) **Dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto; **Autorizza** il liquidatore al subentro in eventuali procedure esecutive già pendenti, qualora sia ritenuto utile per la massa dei crediti e funzionale alla più celere liquidazione dell'attivo;
- 3) **Dispone** che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Piacenza;



- 4) **Ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili o mobili registrati di titolarità del debitore;
- 5) **Ordina** la consegna / il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni mobili del debitore, disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo - posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 6) Esaminati atti e documenti, **dispone** ai sensi all'art. 14 quinquies, Il comma, lett. f) che il reddito del debitore proponente risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.000,00 nette mensili; ogni eventuale attivo o reddito superiore a tale cifra sarà automaticamente acquisito alla procedura;
- 7) **Manda** al liquidatore per la redazione dell'inventario ex art. 14 sexies, nonché per lo svolgimento delle attività di formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e per il deposito nel fascicolo telematico del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al liquidatore.

Piacenza, 09/11/2020

Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti